

Deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 17-4036

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Nomina del direttore a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto l'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

visto l'articolo 1, comma 5 della sopra citata legge che individua quali organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio dei Revisori e prevede, in particolare, che il Direttore sia nominato dalla Giunta regionale;

visto l'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41-5776 del 23 aprile 2007, così come modificato con deliberazione n. 19-2318 del 26 ottobre 2015, in cui sono indicati i requisiti, le incompatibilità, il tipo di rapporto di lavoro e le funzioni del direttore;

vista la deliberazione del 4 luglio 2016, n. 19-3562 con la quale la Giunta regionale, previa accettazione della richiesta presentata dal dott. Riccardo Brocardo, ha risolto anticipatamente il relativo contratto di lavoro diritto privato a tempo determinato per l'incarico di direttore ARPEA ed ha approvato l'avviso di selezione pubblica per la nomina del nuovo direttore dell'ARPEA, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2016, oltreché sui website della Regione Piemonte e dell'ARPEA stessa;

visto che lo stesso provvedimento ha determinato che il compenso del direttore dell'Agenzia sia costituito dal trattamento economico fondamentale di €. 105.808,10 annui lordi, comprensivo dell'indennità prevista per i vicedirettori regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 34-1291 del 23 dicembre 2010, e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di €. 20.056,91, oltre agli oneri a carico dell'amministrazione;

considerato che nel medesimo atto, è stata individuata la direzione Agricoltura quale struttura competente all'espletamento delle attività amministrative relative alla ricevibilità ed all'ammissibilità delle domande, ai fini della loro successiva valutazione della Giunta regionale, competente alla nomina del direttore;

dato atto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, entro la scadenza del 21 luglio 2016, sono pervenute alla Direzione Agricoltura n. 8 domande, relativamente alle quali sono state svolte le previste attività amministrative di verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, dei cui esiti si è preso atto con determinazione n. 627 del 29 luglio 2016, sulla base dei verbali conservati agli atti della Direzione stessa;

considerato che nella seduta del 4 agosto 2016 sono state distribuite le candidature ed i *curricula*;

considerato che in tale seduta la Giunta regionale ha preso atto dell'inammissibilità della candidatura presentata dal dott. Enrico Zola e dell'ammissibilità delle candidature, in ordine alfabetico, presentate da:

BALOCCO	PAOLO
DI QUATTRO	GIORGIO
FERRERO	ENRICO MARIA
GALANTE	VALTER
GARITO	MARIA GABRIELLA
PARLANGELI	MARCO
POZZO	ELVIRA

vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati) la quale dispone che, per le nomine di competenza della Giunta regionale, la stessa individui previamente i criteri generali;

vista la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1995, n. 154-2944 con la quale sono stati approvati i criteri per le nomine di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 della l.r. 39/1995;

vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2005, n. 1-1151 che dà attuazione al principio di pari opportunità di cui all'articolo 13 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2015, n. 17-2187 la quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, i requisiti di cui all' articolo 22, comma 2 ed all'articolo 24, comma 4 della medesima legge regionale, costituiscono requisiti minimi per l'affidamento di incarico di direzione di struttura apicale dell'ente, in particolare laddove il direttore costituisce organo dell'ente, negli enti strumentali e dipendenti della Regione Piemonte, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali, salvo che le leggi di ordinamento degli enti stessi non stabiliscano già i requisiti di accesso a tali incarichi;

tenuto conto che tale provvedimento ha modificato il disciplinare da applicare all'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 5-10262;

preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 19-3562 ha stabilito che la valutazione delle candidature è effettuata dalla Giunta regionale in osservanza dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA nonché secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 14- 908;

preso atto che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha definito i criteri nonché il titolo di studio, le conoscenze e le esperienze, le attitudini e le capacità necessarie per l'incarico da attribuire;

considerato che la procedura di nomina di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-908 del 19 gennaio 2015 richiede la valutazione concreta, differenziata e di graduata pregnanza in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche personali, professionali e manageriali alle peculiarità del posto per il quale dovrà intervenire la nomina ed agli obiettivi da raggiungere;

preso atto del verbale della seduta della Giunta regionale del 4 agosto 2016 nella quale si è proceduto alla disamina delle candidature, ritenute ammissibili, con i relativi *curricula*;

preso atto che nella seduta della Giunta regionale del 3 ottobre 2016 l'Assessore regionale all'Agricoltura ha illustrato la propria valutazione delle candidature nonché la sua proposta di individuazione del direttore ARPEA nella persona del dott. Valter Galante, così come da nota prot. n. 563/ACP del 30 settembre 2016, allegata al verbale della medesima seduta;

considerato che nella medesima seduta dopo discussione la Giunta regionale ha concordato unanimamente con quanto esposto e proposto dall'Assessore e ha individuato il dott. Valter Galante quale direttore di ARPEA (in quanto, essendo in possesso di oltre 29 anni attestati nel ruolo dirigenziale, di cui oltre 5 come Direttore di ASL, può vantare un'esperienza dirigenziale di durata decisamente superiore a quella degli altri candidati, esperienza, tra l'altro, maturata in ambiti diversi e di particolare rilievo e complessità che rappresenta un ulteriore valore aggiunto alla candidatura presentata, dimostrando, pertanto, una esercitata capacità poliedrica certamente più che utile per un incarico che prevede un rapporto fattivo e continuo con soggetti interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione; la Giunta, quindi, ha dato mandato ai competenti uffici dell'Assessorato all'Agricoltura di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del curriculum del candidato prescelto;

dato atto che la valutazione delle candidature è stata effettuata in osservanza dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA nonché secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 14- 908;

dato atto che è stato pubblicato il *curriculum vitae* del prescelto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2016 - Supplemento ordinario n. 1;

visto lo schema del contratto approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 1-2435 da stipularsi con il direttore dell'ARPEA;

preso atto che, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 19-3562, l'attuale direttore di ARPEA, tenuto conto delle esigenze di servizio, rimarrà in carica fino alla presa di servizio del nuovo direttore;

ritenuto, quindi, di stabilire che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorreranno dalla data della presa di servizio del nuovo direttore;

richiamati i contenuti dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto, in base al quale la durata di tale incarico è stabilita in tre anni, fermo restando che, in ogni caso, essa non potrà eccedere il limite di permanenza in servizio stabilito per i dirigenti regionali dalla normativa vigente;

preso atto dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50) della legge 6 novembre 2012, n. 190) il quale prevede che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato debba presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità stabilite dal medesimo decreto quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

preso atto dell'articolo 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013 il quale stabilisce che l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto;

vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 26-181 ("Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)", art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione) la quale ha individuato il termine finale del procedimento di nomina del Direttore dell'organismo pagatore regionale (ARPEA) fissandolo in 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando;

stabilito di subordinare la presa di servizio del nuovo direttore di ARPEA all'esito positivo dei controlli, effettuati d'ufficio, anche attraverso la collaborazione consulenziale del settore regionale competente in materia di anticorruzione, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente e sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nonché al rilascio da parte dell'interessato dell'impegno a rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità esistenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dallo Statuto;

stabilito che tutti gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Agenzia la quale utilizzerà il contributo ordinario erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 16/2002 per il funzionamento dell'Agenzia;

visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

ritenuto, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 dello Statuto dell'ARPEA, di demandare all'Assessore competente in materia di agricoltura la stipulazione del contratto di lavoro con il direttore sopra individuato, secondo lo schema di contratto di diritto privato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2435 del 17 novembre 2015;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2001, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., ed in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 14-908 il dott Valter Galante quale direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrano dalla presa di servizio del nuovo direttore, tenuto conto dell'esito positivo dei controlli, effettuati d'ufficio, anche attraverso la collaborazione consulenziale del settore regionale competente in materia di anticorruzione, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente e sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dall'Avviso nonché al rilascio da parte dell'interessato dell'impegno a rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità esistenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dallo Statuto;

- di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto dell'ARPEA, la durata di tale incarico è stabilita in tre anni, fermo restando che, in ogni caso, la durata non potrà eccedere il limite di permanenza in servizio stabilito per i dirigenti regionali dalla normativa vigente;
- di stabilire che tutti gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Agenzia, la quale utilizzerà il contributo ordinario erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 16/2002 per il funzionamento dell'Agenzia;
- di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26-181 del 28 luglio 2014 (“Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)”, art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione);
- di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto dell'ARPEA, il contratto di diritto privato, di cui in premessa, è stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, rappresentata dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nella sezione Amministrazione trasparente dell'ARPEA.

(omissis)